

**Sentenza della Corte  
del 1° dicembre 1965<sup>1</sup>**

M a s s i m e

1. *Procedura — Pronunzia pregiudiziale — Poteri della corte — Limiti (Trattato C.E.E., articolo 177).*
2. *Libera circolazione delle persone — Lavoratori migranti — Assicurazioni sociali — Malattia e maternità — Prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 22 del regolamento n. 3 — Nozione*

1. Vedi la massima n. 1 della sentenza 24-64, *Raccolta*, Vol. X, p. 1245.
2. L'espressione « prestazioni in natura » di cui all'articolo 22 del regolamento n. 3 si riferisce alle prestazioni fornite in

seguito a una determinata malattia o maternità; non si applica invece alle somme corrisposte a complemento della pensione e destinate a coprire una parte dei contributi per l'assicurazione malattia del pensionato.

---

Nel procedimento 33-65

avente ad oggetto la domanda rivolta alla Corte, ai sensi dell'articolo 177 del Trattato C.E.E., dal Landessozialgericht Berlin e diretta ad ottenere, nella causa dinanzi a questo vertente fra

L'ING. ADRIANUS DEKKER,

e

LA BUNDESVERSICHERUNGSANSTALT FÜR ANGESTELLTE,  
Berlin,

che sia interpretato in via pregiudiziale l'articolo 22 del regolamento n. 3 del Consiglio della C.E.E. relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori emigranti,

1 — Lingua processuale : il tedesco.

LA CORTE

composta dai Signori :

Ch. L. Hammes, Presidente,  
W. Strauß (relatore), presidente di Sezione,  
A. M. Donner, R. Lecourt, R. Monaco, giudici,  
Avvocato generale : J. Gand,  
Cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti e il procedimento

1. In conformità all'ordinanza 28 aprile 1965 della sua IX Sezione, con lettera 20 maggio 1965 il Landessozialgericht Berlin ha chiesto alla Corte di pronunziarsi sulla seguente questione :

« Se fra le 'prestazioni in natura' dell'articolo 22 del regolamento n. 3 che devono essere corrisposte da un ente previdenziale tedesco ad un avente diritto assicurato contro le malattie in un altro Stato membro rientri anche la partecipazione ai contributi per l'assicurazione malattia di cui al paragrafo 381, 4° comma, della Reichsversicherungsordnung (RVO). »

L'ordinanza è motivata in diritto come segue :

« In considerazione dell'eventuale requisito della reciprocità, la questione di quali siano le 'prestazioni in natura' di cui all'articolo 22 del regolamento n. 3 può essere risolta unicamente con riguardo al diritto interno di tutti gli Stati membri. »

2. Nella stessa ordinanza, gli antefatti sono così riassunti :

« L'attore è cittadino olandese e dal novembre 1958 risiede in Utrecht (Paesi Bassi).

In esito a sua richiesta del 24 aprile 1950, il 12 luglio 1950 la convenuta gli attribuiva una pensione d'invalidità con effetto dal 1° maggio 1950.

In seguito al compimento del 65° anno d'età, l'8 giugno 1959 la convenuta concedeva la richiesta pensione di vecchiaia, con effetto dal 1° gennaio 1957; l'importo delle prestazioni rimaneva immutato, giacché la nuova pensione era inferiore alla precedente.

Fino al 6 novembre 1958 l'attore ebbe la residenza in Aurich (Francia Orientale).

Fino al 30 novembre 1958 egli fu assicurato volontariamente contro le malattie presso la 'Allgemeinen Ortskrankenkasse' di Aurich. La convenuta corrispondeva per questa assicurazione malattia una partecipazione ai contributi in conformità al paragrafo 381, quarto comma, della Reichsversicherungsordnung (RVO).

Dal 30 novembre 1958, l'attore è assicurato contro le malattie presso lo 'Algemeen Provinciaal Ziekenfonds voor Utrecht en Omstreken'. Il 20 giugno 1962, la convenuta rifiutava di versare ulteriormente detta partecipazione, dichiarando che essa poteva essere corrisposta soltanto ad un ente avente la propria sede nella Repubblica federale di Germania.

L'attore impugnava il procedimento, chiedendo che la convenuta fosse condannata a corrispondergli la partecipazione all'assicurazione malattia (DM 17,40 al mese) a partire dal 30 novembre 1958. Con sentenza 3 giugno 1964, il Sozialgericht Berlin accoglieva la domanda con effetto dal 1° aprile 1961. Avverso tale decisione l'attore ha interposto appello a questo Landes-sozialgericht. »

3. Fra tutti gli aventi diritto a norma dell'articolo 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia C.E.E., solo la Commissione della C.E.E. ha presentato osservazioni scritte.

La discussione orale ha avuto luogo il 12 ottobre 1965. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni il 4 novembre 1965.

## II — Osservazioni della Commissione C. E. E.

La Commissione sostiene che la questione va risolta in senso negativo e motiva il proprio assunto come segue :

1. L'articolo 22 del regolamento n. 3 fa parte del capitolo « Malattia, maternità » (articoli 16-23). « Il coordinamento dei regimi nazionali di assicurazione contro le malattie, effettuato in questo capitolo, si basa sulla distinzione fra prestazioni in denaro (pagamenti per compensare le perdite di salario) e prestazioni in natura, le quali includono tutte le cure, ivi compresa la somministrazione di medicinali ». La distinzione è necessaria per poter separare gli obblighi dell'ente previdenziale cui l'assicurato è iscritto dagli obblighi incombenti all'ente previdenziale di qualunque altro Stato membro in cui l'assicurato debba eventualmente ricevere delle cure. Le disposizioni sopra menzionate risolvono la questione nel senso che le prestazioni in denaro sono sempre a carico dell'ente primo nominato, e sono rette dalle norme per esso vigenti, mentre le prestazioni in natura devono essere fornite dall'ente del paese in cui l'assicurato dev'essere curato, e sono rette dalle norme di detto paese. Dette disposizioni stabiliscono inoltre i casi in cui un ente è obbligato a rifondere ad un altro ente gli importi da questo sborsati.

L'articolo 22 applica questo sistema all'assicurazione malattia dei pensionati. Esso è basato sul principio « molto semplice » per cui un pensionato — purché a norma delle leggi di uno o più Stati membri abbia diritto ad essere assicurato contro le malattie — in caso di malattia deve ricevere le cure opportune, indipendentemente dal luogo in cui in quel momento risiede o dimora.

2. Per tutto quanto precede, nella nozione di « prestazioni in natura » rientrano solo le cure effettivamente prestate all'assicurato in occasione della malattia. Ne sono invece escluse le partecipazioni del genere di quelle che costituiscono oggetto del presente procedimento; siffatti pagamenti servono unicamente ad iniziare o proseguire l'assicurazione malattia, ma non hanno alcun rapporto col sinistro.

La soluzione opposta condurrebbe a risultati stravaganti ed appare comunque meno soddisfacente :

« L'obbligo imposto dal regolamento n. 3 all'ente del luogo di residenza o di dimora, di corrispondere le « prestazioni in natura » « sarebbe assurdo, qualora si volessero includere fra dette prestazioni i contributi per il finanziamento dell'assicurazione. »

Se si volesse applicare l'articolo 22 alla partecipazione di cui trattasi, si manifesterebbe subito una contraddizione rispetto ai primi due numeri di detto articolo, a norma dei quali le prestazioni in natura devono essere fornite dall'ente del *luogo di residenza*. Per evitare questa contraddizione, si dovrebbe considerare come « prestazione in natura » la partecipazione al costo dell'assicurazione volontaria malattia nei Paesi Bassi erogata da un ente previdenziale olandese (Allgemeine Ausgleichskasse) ed esigere dall'ente tedesco competente il rimborso di tale spesa, in conformità all'articolo 22, n. 3. A norma di quest'ultimo, però, il diritto al rimborso spetterebbe comunque all'ente olandese, non già all'attore nella causa di merito.

## IN DIRITTO

### I — Sulla competenza della Corte

Il Landessozialgericht Berlin ha chiesto alla Corte, « a norma dell'articolo 177, 1° comma, lett. *b*, del Trattato C.E.E. », di risolvere la questione se la partecipazione ai contributi per l'assicurazione malattia di cui al paragrafo 381, 4° comma, della Reichsversicherungsordnung (RVO) rientri fra le « prestazioni in natura », ai sensi dell'articolo 22 del regolamento n. 3, « che devono essere fornite da un ente previdenziale tedesco ad un pensionato assicurato contro le malattie in un altro Stato membro. »

A norma dell'articolo 177, lett. *b*, del Trattato C.E.E., la Corte è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione di atti di un organo delle Comunità. Ove interpretasse invece il diritto interno degli Stati membri, essa andrebbe oltre i limiti assegnatili da detto articolo. La Corte non può quindi interpretare la RVO.

L'ordinanza di rinvio contiene tuttavia una questione che attiene effettivamente all'interpretazione del regolamento n. 3; il suo contenuto si desume dai dati relativi alla controversia forniti dal giudice a quo.

## II — Nel merito

Si tratta in sostanza della questione se fra le « prestazioni in natura » ai sensi dell'articolo 22 del regolamento n. 3 vadano annoverate anche le somme corrisposte a complemento della pensione e destinate a coprire una parte dei contributi per l'assicurazione malattia del pensionato.

L'articolo 2 del regolamento n. 3 enumera le « prestazioni » contemplate dal regolamento e pone ciascuna di esse in relazione col realizzarsi di una determinata ipotesi (« malattia », « maternità », ecc.), come risulta con particolare chiarezza dal testo tedesco in cui si parla di « prestazioni per malattia ». I capitoli da 1 a 7 del Titolo III contengono poi le disposizioni particolari riguardanti le singole ipotesi, nello stesso ordine seguito nel sopra menzionato articolo 2. Da tutto ciò risulta che in ciascuno di detti capitoli s'intendono per « prestazioni » quelle che vengono fornite nelle ipotesi indicate nella rubrica del capitolo stesso.

Posto che l'articolo 22 fa parte del primo capitolo del sopra menzionato Titolo III il quale capitolo reca la rubrica « malattia, maternità », in detto articolo il termine « prestazioni in natura » indica senza dubbio le prestazioni che sono state fornite in un caso concreto di malattia o di maternità.

Queste considerazioni trovano conferma tanto nell'articolo 19 (5) il quale parla di « concessioni delle protesi, dei grandi apparecchi e di altre prestazioni in natura », quanto nell'articolo 22 (6) a norma del quale « il titolare... beneficia delle prestazioni in natura in caso di dimora temporanea nel territorio di uno Stato membro diverso dal paese di residenza ». Esse sono inoltre suffragate dal principio, posto dall'articolo 22, secondo il quale le « prestazioni in natura » vanno fornite dall'ente previdenziale del luogo in cui l'interessato risiede o dimora, e ciò indipendentemente da chi ne sopporterà, in ultima analisi, l'onere. Questo principio risponde pienamente allo scopo delle disposizioni del sopra menzionato capitolo I, che è quello di garantire ai lavoratori bisognosi di cure mediche un'assistenza il più possibile rapida ed efficace; questo scopo si evince soprattutto dalle espressioni, di cui all'articolo 19 (1) e (5), « immediata » e « in caso di assoluta urgenza ».

Per tutto quanto precede, le prestazioni del genere di quelle che costituiscono oggetto della domanda di pronunzia pregiudiziale non possono essere considerate come « prestazioni in natura » ai sensi dell'articolo 22 del regolamento n. 3. La questione deferita dal Landessozialgericht Berlin va quindi risolta in senso negativo.

## III — Sulle spese

Le spese sostenute dalla Commissione della C.E.E., che ha presentato osservazioni, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa di merito, l'attuale giudizio ha il carattere di un incidente sollevato nella lite pendente dinanzi al Landessozialgericht Berlin : a questo spetta quindi di provvedere sulle spese.

Per questi motivi :

letti gli atti di causa,  
sentita la relazione del giudice relatore,  
sentite le deduzioni orali delle parti,  
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,  
visto il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea,

in ispecie l'articolo 177,

visto lo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Economica Europea,

visto il regolamento n. 3 del Consiglio della C.E.E. relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori emigranti, in ispecie gli articoli 2, 19 e 22,

visto il regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee,

## LA CORTE

statuendo sulla domanda di pronunzia pregiudiziale rivolta dal Landessozialgericht Berlin con ordinanza 28 aprile 1965, dichiara :

Le somme corrisposte a complemento della pensione e destinate a coprire una parte dei contributi per l'assicurazione malattia del pensionato non rientrano nella nozione di « prestazioni in natura » ai sensi dell'articolo 22 del regolamento n. 3 del Consiglio della C.E.E., relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori emigranti,

e dispone :

Spetta al Landessozialgericht Berlin provvedere sulle spese del presente giudizio.

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo, il 1° dicembre 1965.

Hammes		Strauß		Donner
	Lecourt		Monaco	

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 1° dicembre 1965.

Il Cancelliere  
A. Van Houtte

Il Presidente  
Ch. L. Hammes